

(N. 1358)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1592-Urgenza)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**dal Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**e dal Ministro dei Trasporti**

(D'ARAGONA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 NOVEMBRE 1950

Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituito il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da contribuzioni volontarie.

La gestione del fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

## Art. 2.

Il contributo statale al Fondo di cui all'articolo precedente, viene fissato annualmente con la legge di bilancio.

## Art. 3.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dal primo sabato del mese di novembre di ciascun anno e per tutti i sabati e le domeniche seguenti, fino al 31 marzo dell'anno successivo, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul prezzo del biglietto a lordo del diritto erariale:

	Sovraprezzo
da oltre lire 50 fino a lire 200 . L.	10
da oltre lire 200 fino a lire 400 . »	20
da oltre lire 400 fino a lire 800 . »	60
da oltre lire 800 fino a lire 1.000 . »	100
da oltre lire 1.000 fino a lire 1.500 »	150
oltre lire 1.500 . . . . . »	200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per l'anno 1950, l'esazione del sovrapprezzo avrà inizio dal sabato successivo alla pubblicazione della presente legge.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruirsi nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

## Art. 4.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 1.000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal 1° novembre al 31 marzo.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Per l'anno 1950 l'esazione del sovrapprezzo avrà luogo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il sovrapprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

## Art. 5.

Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Dei detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società italiana autori ed editori.

#### Art. 6.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad una azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro del tesoro.

#### Art. 7.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe, inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

#### Art. 8.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

#### Art. 9.

Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti d'importo fino a lire 200 . . . . .	L. 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500 . . . . .	» 50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1.000 . . . . .	» 100
biglietti d'importo da lire 1.001 a lire 2.000 . . . . .	» 150
biglietti d'importo oltre lire 2.000 . . . . .	200
biglietti per viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara . . . . .	» 5

#### Art. 10.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 9, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti d'importo fino a lire 50 . . . . .	L. 5
biglietti d'importo da lire 51 a lire 100 . . . . .	» 10
biglietti d'importo da lire 101 a lire 200 . . . . .	» 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500 . . . . .	» 50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1.000 . . . . .	» 100
biglietti d'importo da lire 1.001 a lire 2.000 . . . . .	» 150
biglietti d'importo oltre le lire 2.000 . . . . .	» 200

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autoflottramvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo . . . . .	L. 5
--	------

**Art. 11.**

Per le otto domeniche, di cui all'articolo precedente, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale», un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

**Art. 12.**

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovrapprezzo stabilito dell'articolo 10 della presente legge, non possono

esigere alcun compenso, per il servizio di riscossione del sovrapprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

**Art. 13.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.